

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

composta dai magistrati:

Enrico MARINARO	Presidente
Francesco TARGIA	Consigliere– relatore
Sergio Antonio PRESTIANNI	Referendario

nel giudizio iscritto al n. 2379 del registro di segreteria sul conto giudiziale reso dall'economo del Comune di Sarentino, sig.ra Kriemhild THALER, per l'esercizio finanziario 2020.

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 19 luglio 2024, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, consigliere Francesco Targia, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Procuratore regionale Alessia Di Gregorio, il revisore dei conti del comune di Sarentino dott. Michael Thaler e l'economo signora Kreimhild Thaler;

F A T T O e D I R I T T O

1. Con relazione n. 6/2024 il magistrato designato all'esame del conto giudiziale reso dall'economo del Comune di Sarentino per l'esercizio 2020 - sig.ra Kriemhild THALER – ed iscritto al n. 2379 del registro di segreteria, ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147 del c. g. c., l'esame dello stesso.

Al riguardo, ha evidenziato, in primo luogo, che la reversale dell'anticipazione 2020 è stata emessa solo nel 2021. Ha segnalato, poi, la

presenza di criticità con riferimento alle spese di seguito indicate:

- Buono 011 – euro 1.219,30 – utenza del servizio di accesso telematico alla banca dati della Motorizzazione civile;
- Buono 249 – euro 115,40 – pasto in occasione di un incontro con la Commissione valanghe;
- Buono 010 – euro 77,10 – pranzo con i rappresentanti della forestale;
- Buono 65 – euro 108,10 – incontro con architetti riguardo il centro di protezione civile;
- Buono 68 – limitatamente all’importo di euro 31,20 – consumazione pasti;
- Buono 71 – euro 186,04 – merenda con gli addetti al servizio strade in occasione dell’apertura di Passo Pennes;
- Buono 83 – euro 117,60 – pranzo con i rappresentanti della forestale alla sorgente Gentrum;
- Buono 103 – euro 129,79 – cena con gli addetti del centro di riciclaggio;
- Buono 113 – euro 45,50 – incontro con i rappresentanti della protezione civile;
- Buono 145 – euro 155,00 – pasto in occasione di un sopralluogo con la Commissione valanghe.

In particolare, ha osservato che la spesa per l’utenza del servizio di accesso telematico alla banca dati della Motorizzazione civile (buono 011) risulta assunta in violazione dell’art. 21, comma 4, del Regolamento di contabilità dell’Ente che prevede un limite massimo di euro 1.000,00 per le minute spese.

Con riferimento agli altri buoni ha fatto presente che le predette spese non risultano in linea con il disposto degli artt. 214 e 215 della legge regionale n. 2 del 2018 e dell'art. 3 del Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle spese di rappresentanza, approvato con delibera consiliare n. 43 dell'11 novembre 2020 e successive modifiche. Inoltre, le predette spese non risulterebbero ascritte tra le spese di rappresentanza, come confermato dal loro mancato inserimento nel relativo elenco per l'anno 2020.

Infine, ha rappresentato:

- con riferimento ai buoni 249 e 145, che la commissione valanghe è un mero organo consultivo dei sindaci;
- riguardo ai buoni 010 e 83, che i rappresentanti della forestale non agiscono in rappresentanza dell'ente di appartenenza, ma nell'ambito dei loro compiti di servizio;
- relativamente al buono 65, che del beneficio avrebbero fruito soggetti privati non aventi titolo;
- per quel concerne il buono 68, che non risulta chiarito chi ha fruito del pasto e in quale occasione;
- in merito al buono 71, che l'apertura del Passo Pennes costituisce una ordinaria attività istituzionale del Comune, che si ripete annualmente, in assenza di alcuna cerimonia;
- per quel che concerne il buono 103, che la spesa non sarebbe ammissibile in quanto rivolta in favore di dipendenti;
- riguardo al buono 113, che i rappresentanti della protezione civile non agiscono in rappresentanza dell'ente di appartenenza, ma nell'ambito dei loro compiti di servizio.

2. Con nota in data 4 giugno 2024, il Sindaco e la responsabile del Servizio finanze del Comune di Sarentino hanno evidenziato la regolarità delle spese. In particolare, hanno fatto presente che l'anticipazione per l'anno 2020 non è stata effettivamente restituita entro la fine dell'anno, seppur il relativo importo è stato impegnato nell'anno di competenza, la restituzione è avvenuta nell'anno successivo in conto residui. Hanno precisato, al riguardo, che tale criticità, di natura tecnica, non avrebbe però creato nessun danno erariale.

Nessun danno erariale sarebbe derivato neanche dal superamento dell'importo massimo di spese di euro 1.000,00, previsto dal Regolamento di contabilità dell'Ente, dovuto alla necessità di effettuare, con urgenza, un versamento in favore della Motorizzazione civile tramite bollettino postale precompilato, nell'impossibilità, quindi, di poter far ricorso ad un mandato diretto.

Relativamente, poi, agli altri singoli buoni hanno segnalato che:

- la commissione valanghe è un organo consultivo dei sindaci dell'Alto Adige composto da volontari che svolgono compiti cui sono connesse grandi responsabilità e che le spese (buon 145 e 249) costituiscono un segno di ringraziamento per il lavoro svolto;
- la spesa per i pranzi con i rappresentanti della forestale (buoni 010 e 83) è stata effettuata in occasione di incontri informativi e di coordinamento riguardo lavori eseguiti congiuntamente da più amministrazioni in spirito di buona ospitalità e di cooperazione tra uffici;
- la spesa per il pranzo con gli architetti coinvolti nel progetto di realizzazione del centro di protezione civile è stata sostenuta per garantire la

migliore collaborazione;

- le spese varie per la biblioteca (buono 68) sono state sostenute in occasione di un incontro informativo e di coordinamento dopo lo svolgimento dell'Audit nello spirito di buona collaborazione tra uffici;

- l'apertura annuale di Passo Pennes è un evento extra ordinario rilevante per l'intera valle e la merenda offerta (buono 71) costituisce una forma di ringraziamento da parte del Comune per il lavoro svolto;

- la spesa per la cena con gli addetti al centro di riciclaggio (buono 103) trova la sua giustificazione nell'esigenza di garantire la buona amministrazione del centro e discutere sull'organizzazione dei servizi;

- la spesa per i pasti col personale della protezione civile (buono 113) è stata effettuata dopo un sopralluogo e ha riguardato i soli volontari.

3. Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni, chiedeva dichiararsi l'irregolarità del conto e della gestione con conseguente non ammissione a discarico. Al fine segnalava che la gestione economale è per sua natura una gestione per cassa, annuale, che deve chiudere in pareggio. Faceva presente, poi, che le spese per i singoli buoni oggetto di rilievo non risultano ascrivibili tra le spese di rappresentanza. Con riferimento, in ultimo, al buono economale n. 011, evidenziava l'incompatibilità dell'importo con le disposizioni dell'art. 21, comma 4, del Regolamento di contabilità dell'ente che prevede un limite massimo di euro mille.

4. Il Collegio, esaminati gli atti e la documentazione versata in giudizio, ritiene di dover preliminarmente segnalare che, come correttamente indicato sia dal Magistrato istruttore, sia dal Procuratore regionale, l'economo ha l'obbligo, in base alle regole di contabilità pubblica inerenti alle spese

economali (configurata come una gestione per cassa annuale) e del disposto dell'art. 19, comma 3, del Regolamento di contabilità del Comune di Sarentino, di riversare a fine esercizio in tesoreria (mediante apposita reversale d'incasso) l'intero importo oggetto di anticipazione. Ad un tempo, deve però segnalarsi che l'evidenziata irregolarità rimane circoscritta in un ambito formale, con la conseguenza che, ferma restando la pronunzia in termini d'irregolarità formale del conto, non vi è luogo ad addebito a carico del contabile.

5. Eguali considerazioni possono essere svolte con riferimento all'evidenziato superamento dell'importo massimo di spese di euro 1.000,00, previsto dallo stesso Regolamento di contabilità dell'Ente. Infatti, anche in questo caso si è in presenza di un'irregolarità formale, per quale non sussistono i presupposti per procedere ad un addebito a carico del contabile.

6. Nel merito, poi, con riferimento ai singoli buoni, il Collegio ritiene di dover evidenziare quanto segue.

Dalla documentazione in atti, prodotta anche a seguito dell'instaurazione del presente giudizio, emerge che le spese effettuate coi buoni 249 e 145 possono considerarsi ricomprese tra le spese di rappresentanza ammissibili di cui all'art. 3 del Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle spese di rappresentanza e, segnatamente, tra le spese per “*il riconoscimento ai volontari*” (lett. k), essendo le spese per i pasti di cui trattasi erogate in favore dei componenti della commissione valanghe, composta di volontari che svolgono un lavoro molto utile per il territorio, con connesse responsabilità, in assenza di alcun compenso.

Eguali considerazioni possono essere svolte con riferimento al buono 113, essendo i fruitori dei pasti, in questo caso, volontari della protezione civile.

La spesa di cui al buono 71 (merenda con gli addetti al servizio strade in occasione dell'apertura di Passo Pennes) può, invece, essere ricompresa tra le spese per “... *atti di cortesia in occasione di manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo*” (lett. a dell'art. 3 del menzionato regolamento comunale), considerata la rilevanza che riveste l'apertura del Passo per l'intera valle.

Sempre tra le spese di rappresentanza possono essere ricomprese le spese per i pasti offerti dopo incontri informativi e di coordinamento in occasione di lavori eseguiti congiuntamente tra più amministrazioni (buoni 010 e 83) o dopo lo svolgimento di un'attività di AUDIT (buono 68). Le suddette spese, infatti, possono rientrare tra le spese per “*scambi di esperienza con altri enti nei diversi settori di attività*”, ipotesi questa disciplinata dall'art. 3, lett. f), del richiamato regolamento comunale.

Diversamente, non possono ritenersi incluse tra le spese di rappresentanza quelle sostenute per i pasti fruiti dagli addetti al centro di riciclaggio (buono 103). Si tratta, in questo caso, infatti, non di volontari, ma di dipendenti retribuiti che svolgono l'attività in orario di lavoro e che godono, in presenza dei presupposti contrattuali, del buono pasto.

In ultimo, egualmente non ammissibile può ritenersi la spesa sostenuta in occasione di un incontro con gli architetti che seguono il progetto di realizzazione del centro della protezione civile (buono 65), essendo i beneficiari dei professionisti regolarmente retribuiti.

7. Ciò posto, in disparte l'ottica sostanzialistica che ha condotto alle

formulate valutazioni e conclusioni, il Collegio non può sottacere che, sul piano procedurale, nessuna delle qui riconosciute spese di rappresentanza avrebbe dovuto essere sostenuta in via economale (il ricorso alla quale attiene, come è noto, al normale funzionamento degli uffici), bensì secondo la disciplina dell'art. 2 ("Stanziamento e procedimento per l'effettuazione delle spese") dell'apposito regolamento in materia, adottato dal Comune di Sarentino ai sensi dell'art. 215 ("Disciplina e gestione delle spese di rappresentanza") della legge regionale n. 2/2018.

Invero non si comprende, salvo ipotizzare un censurabile disordine gestionale all'interno dell'Amministrazione municipale, per quale ragione si sia improrpiamente utilizzato il canale di spesa economale anziché quello prescritto dalla normativa regionale e dal cennato regolamento, il quale, oltretutto, contempla espressamente pure i "casi d'urgenza" della spesa (di talché, anche in siffatta circostanza, non sussisterebbe ragione per attivare il suddetto canale).

Aggiungasi che una tale, scorretta, modalità procedurale comporta un vulnus del principio di trasparenza sotteso alla prescritta pubblicazione delle spese di rappresentanza sostenute di anno in anno (art. 16, c. 26, d.l. n. 138/2011), laddove una parte delle stesse (come nella specie accaduto) venga senza fondamento convertita in spese economali.

8. In conclusione, il Collegio ritiene di dover dichiarare parzialmente irregolare il conto giudiziale reso dalla sig.ra Kriemhild THALER, economo del Comune di Sarentino, per l'esercizio 2020.

Conseguentemente, la sunnominata dovrà restituire al Comune l'importo dei buoni rimasti privi di idonea giustificazione, per un totale di euro 237,80, da

rivalutare a decorrere dal 17 dicembre 2020, data del più recente dei due ordini di pagamento in questione.

Sulla somma così rivalutata saranno applicati gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

Le spese di giustizia, da rimborsare allo Stato, seguono la (pur parziale) soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano dichiara parzialmente irregolare, nei sensi specificati in motivazione, il conto giudiziale in epigrafe e condanna l'agente contabile Kriemhild THALER al pagamento in favore del Comune di Sarentino della somma di euro 237,80, da rivalutare a decorrere dal 17 dicembre 2020; sull'importo così rivalutato saranno applicati gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

Le spese di giustizia, da rimborsare allo Stato, seguono la soccombenza e si liquidano in euro 144,00.

Così deciso nella camera di consiglio del 19 luglio 2024.

L'estensore

Il presidente

Francesco Targia

Enrico Marinaro

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il giorno

09/09/2024